Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1486.

Variazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato «L. Settembrini» di Milano . . . . Pag. 2796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1487.

Modificazione al decreto istitutivo dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli . . . . Pag. 2796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1488.

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale femminile di Milano . . . . Pag. 2797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1489.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Lonigo . . . . Pag. 2798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1490.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Corzano . . . . Pag. 2801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1491.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Genova-Sant'Ilario . . . . Pag. 2804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1492.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Caluso . . . . Pag. 2806

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 643.

Istituzione di un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di agraria dell'Università di Pisa . . . . Pag. 2809

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1958, n. 644.

Prelevazione di L. 1.367.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58 Pag. 2810

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine . . . . Pag. 2811

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia . . . Pag. 2812

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1958.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di Cerzeto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Cerzeto (Cosenza), in liquidazione ordinaria . . . . Pag. 2812

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1958.

Autorizzazione al Credito Mesagnese, società per azioni, con sede in Mesagne (Brindisi), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Torre Santa Susanna . . . . Pag. 2812

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 2813

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2813

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 2813

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 2813
Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2813

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 2815

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bondeno (Ferrara) . . Pag. 2815
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Listrea, in comune di Nave (Brescia) Pag. 2815
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tre zone di terreno facenti parte dell'ex alveo abbandonato del fiume Nestore, in comune di Piegaro (Perugia) Pag. 2815
Approvazione di alcune varianti al piano di ricostruzione di Recco . . . . . Pag. 2815

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa « Latteria cooperativa tra ortolani dell'estuario », con sede in Treporti (Venezia) . . . . . . Pag. 2815
Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fra i lavoratori », con sede in Morlupo (Roma), e nomina del liquidatore . Pag. 2815
Scioglimento della Società cooperativa edile stradale « Risorgimento », con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), e nomina del liquidatore . Pag. 2815
Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio approvvigionamento - COPAC », con sede in Pescara, e nomina del liquidatore . Pag 2815
Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma, e nomina del liquidatore. Pag 2815
Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano . . . . Pag. 2815

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag 2816

Ministero delle finanze: Comunicato concernente le norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato Pag. 2816

Ministero della difesa-Esercito:
Perdita di diritto di decorazioni al valor militare. Pag. 2816
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2816

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso per titoli a posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª - Assegnazione sedi . . . . Pag 2817

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . . . Pag. 2817

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione Pag. 2817

Prefettura di Venezia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1957 Pag. 2818

Prefettura di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1956 Pag. 2818

Prefettura di Foggia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957 Pag. 2818

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1486.

Variazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « L. Settembrini » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1953. n. 1280, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « L. Settembrini » di Milano;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione, previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1953, n 1280 a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « L. Settembrini » in Milano è fissato in L. 62.800 000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 274 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1487.

Modificazione al decreto istitutivo dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale alberghiero di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 1169, relativo a modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1581;

Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli alle mutate esigenze didattiche ed economiche locali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, è modificato come segue:

« Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per aiuto di cucina (n. 2 sezioni);

2) Scuola professionale per i servizi di sala e bar. con sezione per:

aiuto di sala e bar (n. 3 sezioni);

3) Scuola professionale per i servizi di segreteria e amministrazione, con sezione per:

addetto alla segreteria ed alla amministrazione (n. 2 sezioni);

4) Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:

aiuto di portineria (n. 2 sezioni);

5) Scuola professionale per i servizi di alloggio e di guardaroba, con sezione per:

addetta ai servizi di alloggio e guardaroba (n. 2 sezioni) ».

Art. 2.

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, a favore dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli, viene fissato in L. 70.840.000.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 273. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 435 settimanali)	27
7. Insegnanti tecnici pratici	7
8. Applicati	4
9. Persone di servizio	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1488.

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale femminile di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Milano;

Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dell'Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il seconda comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737, è modificato e integrato come segue:

2) Scuola professionale per l'arte applicata con sezioni per:

decoratrice;

figurinista modellista.

3) Scuola professionale per le attività e gli impieghi commerciali con sezioni per:
segretaria di azienda;
corrispondente in lingua estera.

Art. 2.

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737, a favore dell'Istituto professionale femminile di Milano viene fissato in L. 52.970.000.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 272. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Milano

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	4
3 Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicato	1
PERSONALE INCARICATO	
6 Incarichi di insegnamento (per complessive ore 252)	16
7 Insegnanti tecnici pratici	8
8 Applicati	1
9. Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1489.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Lonigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Lonigo (Vicenza) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
coltivatore.
2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche e naturali; cooperazione rurale; matematica e contabilità; agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee; coltivazioni arboree; malattia e difesa delle piante; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico con corso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 27.280.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 268. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Lonigo

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3 Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 142 settimanali)	9
7. Insegnanti tecnici pratici	—
8 Applicati	—
9 Persone di servizio	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1490.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Corzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Corzano (Brescia) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
coltivatore.

2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.

3. Scuola professionale per la zootecnia e caseificio, con sezione per:
casaro.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; cooperazione rurale; botanica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; caseificio; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 32.680.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 269. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Corzano (Brescia)

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	2
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4 Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 165 settimanali)	12
7. Insegnanti tecnici pratici	3
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1491.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Genova-Sant'Ilario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Genova-Sant'Ilario una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
   coltivatore.
2. Scuola professionale per la floroorticoltura, con sezioni per:
   floricoltore;
   orticoltore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia e computisteria rurale; agrimensura e disegno relativo; fisica; chimica; malattie delle piante; floroorticoltura; industrie agrarie; legislazione rurale; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.805.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 270. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Genova Sant'Ilario

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	2
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5 Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 140 settimanali)	10
7. Insegnanti tecnici pratici	3
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1492.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Caluso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Caluso una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:

conduttore d'azienda agraria.

2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.
3. Scuola professionale per la frutticoltura e l'enologia con sezione per:
cantiniere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; cooperazione rurale; botanica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; frutticoltura; enologia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.620.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi delle aziende annesse;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 271. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Caluso

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	2
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4 Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 140 settimanali)	10
7 Insegnanti tecnici pratici	3
8 Applicati	1
9 Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 643.

Istituzione di un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 30 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di zootecnia speciale della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di agraria dell'Università di Pisa in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 2. — RELLEVA

Repertorio n. 334

Convenzione tra il Consorzio interprovinciale universitario di Pisa e l'Università degli studi di Pisa per la istituzione di un posto di assistente di ruolo riservato alla cattedra di zootecnia speciale presso la Facoltà di agraria.

L'anno millenovecentocinquantasette (1957) il giorno trenta (30) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico-Amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualità di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *a*);

prof. Gianbattista Funaioli fu Paolo, professore universitario, nato a Siena e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa con deliberazione in data 6 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *b*),

Premesso:

che la cattedra di zootecnia speciale della Facoltà di agraria non dispone di posti di assistente ordinario;

che il Consorzio interprovinciale per l'Università degli studi di Pisa, consapevole di tale necessità, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di zootecnia speciale;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa, ha esaminato la predetta proposta per la istituzione di un posto di assistente, constatando la fattiva collaborazione del Consorzio,

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.

Presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà da destinarsi alla cattedra di zootecnia speciale

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del sopraddetto posto di assistente, sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, per la durata della presente convenzione di corrispondere all'Università medesima, per il finanziamento del posto di assistente di ruolo alla cattedra sopraindicata la somma di L. 1 400 000 (unmilionequattrocentomila) a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo all'approvazione della presente convenzione.

Art. 3.

L'Università degli studi di Pisa si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario che sarà nominato a coprire il posto di cui all'art 1 della presente convenzione, nonchè l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere ricuperate dal Tesoro.

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila), risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato medesimo la somma dovuta ai sensi dell'art 3 di questa convenzione, il Consorzio interprovinciale universitario, verserà annualmente la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 5.

La predetta convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna, altresì, a corrispondere allo Stato la somma annua di L 280.000, relativa all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che potesse spettare al titolare del posto soppresso, con l'onere di adeguare il contributo medesimo, qualora lo stesso risultasse inferiore a seguito di variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, in dipendenza di disposizioni legislative.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui pagine cinque occupate per intero e quanto qui della presente

Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alla volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to *Enrico Avanzi* n n.
F.to *G. B Funaioli* n n.
F.to *C A. Petraglia* ufficiale rogante

Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo.

Pisa, 18 dicembre 1957

Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante
Carlo Alberto PETRAGLIA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1958, n. 644.

Prelevazione di L. 1.367.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 1.367.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On le concerne la prelevazione di L 1 367 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per il funzionamento degli uffici e per la manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze (cap. n. 97) . . . . L. 1.000 000
(integrazione indispensabile per provvedere alla sistemazione di taluni uffici nel nuovo edificio di viale delle Provincie in Roma)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap n 25)	L. 2 000 000		
Spese eventuali all'estero (cap. n. 71)	» 14 000 000		
		L.	16 000 000

(assegnazioni connesse con maggiori spese occorrenti per i viaggi all'estero)

Ministero dell'interno:

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap n 125) (in relazione alla necessità di interventi di carattere assistenziale in dipendenza delle recenti avverse condizioni atmosferiche)	L.	1.000 000 000

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (capitoli n 148 e n. 191) (spese per il pronto soccorso, connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche)	L.	350 000 000
	L.	1 367 000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 642, 26 ottobre 1957, n. 1008, e 31 ottobre 1957, numeri 1009 e 1011;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di L. 1.367.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 97. — Spese per il funzionamento, ecc.	L.	1.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 25. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 71. — Spese eventuali all'estero	»	14.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria, ecc.	L.	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 148. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc. . . .	L.	300.000.000
Cap. n. 191. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	50.000.000
	L.	1.367.000 000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 3. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto lo statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, a norma di tale statuto, occorre provvedere alla nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione del citato Istituto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Mario Livi e il geom. Igino Majeron, in rappresentanza del Ministero del tesoro, e il dott. Aldo Panzanaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3398)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 52 del 14 febbraio 1958, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte due rappresentanti, rispettivamente uno per il settore del credito ed uno per il settore della cooperazione, particolarmente importanti nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche due membri scelti nei settori del credito e della cooperazione.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1958.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di Cerzeto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Cerzeto (Cosenza), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione assembleare in data 6 dicembre 1936, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale furono decisi lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale di Cerzeto, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Cerzeto (Cosenza);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale a suo tempo nominati dall'assemblea hanno declinato l'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla ricostituzione del Collegio sindacale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Boscarelli è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale di Cerzeto, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Cerzeto (Cosenza) e i signori Vincenzo Gervasi e dottor Giovanni Gervasi sono nominati membri del Collegio medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1958.

Autorizzazione al Credito Mesagnese, società per azioni, con sede in Mesagne (Brindisi), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Torre Santa Susanna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Credito Mesagnese, società per azioni, con sede in Mesagne (Brindisi);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito Mesagnese, società per azioni, con sede in Mesagne (Brindisi), è autorizzato a compiere nel territorio del comune di Torre Santa Susanna le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla dott ssa Maria Briguglio Duque ved. Morisani, Console di Panama a Genova.

(3433)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 28 giugno 1958:

Banci Renzo, notaio residente nel comune di Vistrorio, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Cuorgnè, stesso distretto;

Cannada-Bartoli Maria Carmela, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Soave, distretto notarile di Verona;

Zichichi Francesco, notaio residente nel comune di Sciacca, e trasferito nel comune di Santa Croce Camerina, distretto notarile di Ragusa,

Gisolfi Adele, notaio residente nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Arienzo, stesso distretto;

Navoni Ippolito, notaio residente nel comune di Vobarno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Ghedi, stesso distretto;

De Luca Antonia, notaio residente nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce,

Atorino Anna, notaio residente nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, e trasferito nel comune di Mirandola, stesso distretto,

La Ferla Salvatore, notaio residente nel comune di Santa Teresa di Riva, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina;

Vita Francesco, notaio residente nel comune di Naso, distretto notarile di Patti, è trasferito in Castanea delle Furie, frazione del comune di Messina, distretto notarile di Messina,

Liberati Marcello, notaio residente nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze,

Reggiani Gian Carlo, notaio residente nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna è trasferito nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna,

Galluccio Amleto, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli,

De Luca Alfonso, notaio residente nel comune di Cercola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli,

Ragucci Pietro, notaio residente nel comune di Montella, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli;

Margiotta Michele, notaio residente nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

(3437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1958, registro n. 14 Interno, foglio n 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pistoia di un mutuo di L 186 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3508)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi) espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2150 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta TERRIBILE Pompeo fu Antonio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 11.731 017 (lire undicimilionisettecentotrentunomilladiciassette).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1, al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 97, particella 1, superficie: 0 00 02;
Foglio n. 97, particella 1, reddito dominicale: L. 58,33;
Foglio n. 190, particella 1187, reddito dominicale: L. 190,06;
Totale complessivo. Reddito dominicale: L. 214.516,41.

Corrige

Foglio n. 97, particella 1, superficie: 0 02.58;
Foglio n. 97, particella 1, reddito dominicale: L. 0,33;
Foglio n. 190, particella 1187, reddito dominicale: L. 109,06;
Totale complessivo. Reddito dominicale: L. 214.515,41.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi) espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2458 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta VALLETTA Giuseppe fu Antonio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L 447.596 (lire quattrocentoquarantasettemilacinquecentonovantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1, al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 113, particella 73, numero di mappa: 73.

Corrige

Foglio n. 113, particella 73, numero di mappa: 43.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3316)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Data di decorrenza degli interessi — Lire	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11-2-52 n 70) (cap nominale) Lire
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Montalbano Jonico	1284.53.89	3789	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	25- 2-53	23.353.580	23.350.000
2	CAPPELLI Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista	Foggia	245.09.09	256	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52	8- 5-52	14.144.444	14.140.000
3	Eredi DELL'OSSO Giovanni Battista fu Luigi	Bernalda	17.70.09	2604	29-11-52	7 s. o. 1	10- 1-53	16- 8-53	1.685.122	1 685 000
4	DI BIASE Giovanni di Luigi	Troia	56.67.70	3394	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	16- 8-53	7.452.562	—
5	DI BIASE Nicola-Maria di Luigi	Troia	12.37.10	3458	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	16- 8-53	556.695	555.000
6	FRAMMARINO DEI MALATESTA Giuseppe fu Ignazio	Brindisi	20.39.35	1720	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	16- 8-53 su lire 602.201 1- 1-54 su lire 592 799	1.199.436	1.195.000
7	GALLOTTA Domenico fu Angelo	Pisticci	55.16.03	2074	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	28- 2-53	5.644 393	5.640.000
8	GUARINI Carlo fu Giovanbattista	Torchiarolo	78.68.03	3715	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	12- 6-53	36.936 936	—
9	LEONE Vincenzo fu Basilio	Castelluccio dei Sauri	13.65.45	3051	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53	16- 8-53	1.526 572	1 525 000
10	MASSARA Lucia ed Anna Maria, sorelle, di Francesco, in parti uguali	Cerignola	100.80.12	3430	18-12-52	14 s o. 2	19- 1-53	19- 6-53	8.164 897	8.160.000
11	MIRABELLA Maria-Consiglia di Alberto	Avetrana	3.69.28	3480	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	16- 8-53 su lire 277 692 1-11-53 su lire 212.308	494.828	490.000
12	PARLATO Giuseppe fu Michele	Lesina	58.36.06	—	2- 1-56	49	28- 2-56	21- 7-56	4.566.659	4.565 000
13	PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe	Cerignola	3.36.93	3488	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	24- 6-53	609.742	605.000
14	PELLEGRINI Vincenzo-Michele fu Giuseppe - PELLEGRINI Attilio fu Antonio	Troia	60.97.97	3744	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	16- 8-53	4.849.507	4.845.000
15	REALE Francesco, Giuseppe, Egidio, fratelli, fu Vito	Cellino S. Marco	55.76.21	3754	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	16- 8-53 su lire 3.057.3[illegible]8 1-11-53 su lire 17.565 326 1- 1-54 su lire 2.357.276	22.984.524	22.980.000
16	RUBINETTI Francesco fu Raffaele	Cerignola	5.98.16	3757	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	16- 8-53	484.509	480.000
17	SALERNO Nicola fu Raffaele	Torremaggiore	20.99.30	2561	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	5- 5-53	1.501.002	1.500.000
18	SPECCHIO Luigi fu Giuseppe	Cerignola	4.37.31	2507	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	4- 5-53	443.433	440.000
19	TAMBORINO Achille di Vincenzo	Nardò	899.69.83	1653	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	12- 3-52	56.322.475	56.320.000
20	TAMBORINO Achille di Vincenzo	Otranto	405.01.83	1645	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	10- 3-52	15.875.704	15.875.000
21	TAMBORINO Vincenzo fu Antonio	Otranto	382.30.55	1651	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	11- 3-52	9.187.736	9.185.000
22	TAMBORINO - FRISARI Francesco di Vincenzo	Otranto	151.32.71	1652	18-12-51	29 s. o.	4 - 2-52	12- 3-52	11.357.733	11.355.000
23	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Tricarico	1807.30 50	3305	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	14- 3-53	105.007.629	105.005.000

Roma, addì 17 giugno 1958

Visto, p. *il Ministro*: DATO

(3221)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

N A -79 del 18 giugno 1958, concernente la « Gestione biglietti ».

(3505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bondeno (Ferrara)

Con decreto 27 marzo 1958, n 542(57), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bondeno (Ferrara) già espropriato dallo Stato per i lavori occorrenti per la costruzione della botte a sifone per il canale della Burana, sottopassante lo scolmatore di Reno e del ponte a servizio della strada provinciale Ferrara-Mantova, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 162, mappale 29, della superficie di Ha. 1.17 30 ed indicato nella planimetria 10 maggio 1957, in scala 1.2000, dell'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Ferrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3386)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Listrea, in comune di Nave (Brescia)

Con decreto 5 maggio 1958, n 252, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Listrea, in comune di Nave (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 19-c, mappale 4482½ della superficie di mq 58 ed indicato nella planimetria 25 novembre 1957, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3318)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tre zone di terreno facenti parte dell'ex alveo abbandonato del fiume Nestore, in comune di Piegaro (Perugia).

Con decreto 29 marzo 1958, n. 383(57), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tre zone di terreno facenti parte dell'ex alveo del fiume Nestore, in comune di Piegaro (Perugia), segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 22, mappali 171, 172 e 173, della superficie complessiva di Ha. 0 55 60 ed indicate nell'estratto catastale 4 aprile 1957 dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(3406)

Approvazione di alcune varianti al piano di ricostruzione di Recco

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1958, n 3858, sono state approvate con una stralcio e una prescrizione alcune varianti al piano di ricostruzione di Recco vistate in una planimetria in scala 1 2000 e tre planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Recco che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(3409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Latteria cooperativa fra ortolani dell'estuario », con sede in Treporti (Venezia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958, la Società cooperativa « Latteria cooperativa fra ortolani dell'estuario », con sede in Treporti (Venezia), costituita con atto del notaio dott. Carlo d Agnolo Vallano in data 18 luglio 1934, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3306)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fra i lavoratori », con sede in Morlupo (Roma), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958, la Societa cooperativa di consumo « Fra i lavoratori », con sede in Morlupo (Roma), costituita con atto del notaio dott. Olinto De Vita in data 24 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Luca Conti.

(3307)

Scioglimento della Società cooperativa edile stradale « Risorgimento », con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958, la Società cooperativa edile stradale « Risorgimento », con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Proto in data 10 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Angelo Sorino.

(3308)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio approvvigionamento - COPAC », con sede in Pescara, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958, la Società cooperativa « Consorzio approvvigionamento - COPAC », con sede in Pescara, costituita con atto del notaio avv. Dante Teti in data 20 giugno 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cesare Romanelli.

(3309)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1958, la Società cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Butera in data 18 giugno 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del sig. Raniero Magni.

(3310)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1958, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano, composto dei signori dott Carlo Albanese, dott. Francesco Montagnino e sig Pietro Quasso.

(3311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 4 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80	—
$ Can.	651,35	650 —	650,90	650 —	650,10	651,25	650,06	651,30	651,25	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,875	145,75	145,81	145,8025	145,80	145,80	—
Kr. D.	89,95	89,90	90 —	90 —	89,97	89,96	89,985	89,95	89,97	—
Kr. N.	86,90	86,88	87 —	87 —	86,90	86,94	86,975	86,80	86,93	—
Kr. Sv.	120,23	120,34	120,34	120,36	120,30	120,26	120,32	120,25	120,27	—
Fol.	164,50	164,50	164,60	164,60	164,55	164,54	164,565	164,50	164,56	—
Fr. B.	12,48	12,4925	12,495	12,4950	12,4912	12,49	12,49375	12,50	12,48	—
Fr. Fr.	148,75	148,35	148,37	148,33	148,35	148,31	148,34	148,25	148,31	—
Fr. Sv. acc.	142,40	142,45	142,45	142,43	142,43	142,41	142,46	142,40	142,41	—
Lst	1739,20	1740,35	1740 —	1740,40	1739,25	1739,40	1740,25	1739,30	1739,40	—
Dm occ.	148,89	149 —	148,98	148,9775	148,97	148,93	148,97	149 —	148,93	—
Scell. Aust.	24,05	24,065	24,06	24,07	24,05	24,06	24 07	24,07	24,06	—

Media dei titoli del 4 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,95
Id. 3,50 % 1902	60,90
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	83,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,80
Id. 5 % 1936	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,03
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	89,992
1 Corona norvegese	86,987
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	164,582
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	148,335
1 Franco svizzero acc	142,445
1 Lira sterlina	1740,325
1 Marco germanico	148,974
1 Scellino austriaco	24,07

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato concernente le norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959 della imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

La *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1958, n 152 ha pubblicato il decreto Ministeriale 12 maggio 1958, concernente le norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1958-3 gennaio 1959 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

Al riguardi si precisa che:

La misura unitaria d'imposta indicata al punto V del paragrafo 4), *alfa*) - *a*) in L 1333 per fuso-anno e per il 2° turno giornaliero di lavorazione, nonchè la misura unitaria d'imposta indicata al paragrafo 7) della categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa in L 27 000 per filiera anno, vanno rettificate rispettivamente in lire milletrecentotrenta per fuso-anno ed in lire ventisettemilasettecento per filiera-anno.

(3457)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex capitano Bernardi Luigi, classe 1896, distretto di Milano, è incorso nella perdita « de jure » della medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 27 maggio 1920, e del relativo soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui è insignito, a decorrere dal 2 luglio 1948.

(3438)

Avviso di rettifica

Nel ripristino di ricompense al valor militare in favore di Farina Amilcare classe 1891, ex generale, pubblicata a pagina 2356 della *Gazzetta Ufficiale* n 130 del 31 maggio 1958, tra « medaglia di bronzo al valor militare, decreto luogotenenziale 13 giugno 1918 » e « croce al valore militare, regio decreto 31 maggio 1923 » leggasi « medaglia di bronzo al valor militare, regio decreto 28 gennaio 1921 ».

(3439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per titoli a posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª - Assegnazione sedi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1956, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per il conferimento di duecentotrentasei posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1957, con il quale la segreteria comunale di Rovereto (Trento) è stata stralciata dall'elenco delle suddette sedi vacanti della classe 3ª, in quanto il Comune stesso è stato elevato di classe ai fini dell'assegnazione del segretario comunale;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 giugno 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Considerata la necessità di provvedere alla copertura delle sedi resesi vacanti in seguito a rinuncie e tenuto conto delle esigenze di servizio;

Viste la legge 27 giugno 1942, n. 851, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentotrentacinque posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 20 giugno 1958:

1 Castellaneta Francesco: Terlizzi (Bari);
2 Piccoli Nello Montebelluna (Treviso);
3 Bertazzoli Olivo Grassano (Matera);
4 Petralli Rino: Ferrandina (Matera);
5 Ramondini Carlo: Mileto (Catanzaro);
6 D'Elia Gennaro: Oppido Mamertina (Reggio Calabria);
7 Di Iorio Tommaso: Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
8. Lippera Radio: Amelia (Terni);
9 Taddei Lodovico Barberino di Mugello (Firenze);
10 Greco Arturo: Rionero in Vulture (Potenza);
11. Russomanno Guido Sogliano al Rubicone (Forlì);
12 Di Maggio Domenico: Parabita (Lecce);
13 Gotelli Lorenzo Civitella del Tronto (Teramo);
14 Ricci Francesco: Novi di Modena (Modena);
15 Sassi Ferruccio: Serramazzoni (Modena);
16 Borla Giovanni: Crispiano (Taranto);
17 Mancini Rocco: Acquasanta (Ascoli Piceno);
18 Pittà Giuseppe Mistretta (Messina);
19 Pizzi Tommaso: Irsina (Matera);
20. Bartolomei Adelmo Ripatransone (Ascoli Piceno);
21 Signorini Zeffiro: Montenero di Bisaccia (Campobasso);
22 Pieroni Aldo: Montalbano Ionio (Matera);
23 Visioli Lino: Ostellato (Ferrara);
24 Lo Sasso Copeti Luigi: Trepuzzi (Lecce);
25 Giancola Ennio Mottola (Taranto);
26 Mastrangelo Giovanni Muro Lucano (Potenza);
27 Ceretta Giuseppe Montescaglioso (Matera);
28 Mistrangelo Pio Petilia Policastro (Catanzaro);
29 Stabile Vincenzo Randazzo (Catania);
30 Pettinicchio Matteo: Santa Margherita Belice (Agrigento),
31 Adduci Saverio: Stigliano (Matera);
32 Gallassi Carlo Fuscaldo (Cosenza);
33 Catanzano Angelo. Calascibetta (Enna);
34 Salemi Guido Barrafranca (Enna);
35 Zito Bruno Militello in Val Catania (Catania);
36 Gargano Gabriele: Cammarata (Agrigento);
37 De Matthaeis Giovanni: Villarosa (Enna);
38 Pugliese Tommaso. Leonforte (Enna);
39 Poglio Secondo: Villacidro (Cagliari);
40 Rondoni Jacopo. Pantelleria (Trapani).

Quelli, fra i predetti candidati, i quali rivestono la qualifica di segretario capo di 3ª classe e di vice segretario, sono nominati, con la stessa decorrenza, segretari capi di 2ª classe.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(3418)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1957, registro 16, foglio 32 Tesoro, con il quale è stato bandito il concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono fissate per i giorni 23, 24 e 25 luglio 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1958
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 226

(3511)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1958, registro n. 1, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1958, n. 87, con il quale è stato indetto un concorso per esame a ventidue posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1958, con inizio alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1958
Registro n. 3, foglio n. 132. — BARONE

(3510)

PREFETTURA DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 14 aprile 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità,

Visto l'art. 1 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 è costituita come segue.

Presidente:
Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto

Membri·
Canalis prof Antonino, medico provinciale;
Pellizzari prof. Carlo, libero docente in ostetricia e ginecologia,
Pacchiani prof. Gildo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Romanin Anna Maria, ostetrica condotta.

Segretario·
Lombardo dott. Guido.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura sede e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 6 giugno 1958

Il prefetto SPASIANO

(3420)

PREFETTURA DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 8 marzo 1957, n. 10761/3ª, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi, è costituita come appresso:

Presidente
Brancia dott Gaetano, vice prefetto.

Componenti·
Marazza prof dott Pasquale;
Ronzini prof. dott Mario,
Barnaba dott Leonardo, medico provinciale;
Muscogiuri dott. Noe, medico condotto.

Segretario
Palazzo dott Domenico, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino degli annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Brindisi.

Brindisi, addì 17 giugno 1958

Il prefetto: NOVELLO

(3419)

PREFETTURA DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti gli artt 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto prefettizio n 3111 del 24 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:
Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti.
Raheli dott. Angelo, medico provinciale;
Parvis prof. Daniele, docente di igiene,
Stefanutti prof Pietro, docente in patologia medica;
Festa dott. Giacinto, ufficiale sanitario, titolare di Apricena.

Segretario·
Chiummo dott Emanuele, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Foggia, addì 21 giugno 1958

Il prefetto: DICUONZO

(3452)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.